

ha attribuito a Finpiemonte il ruolo di società finanziaria regionale a sostegno dello sviluppo, della ricerca e della competitività del territorio, deputata a svolgere attività strumentali alle funzioni della Regione, aventi carattere finanziario e di servizio, nonché degli altri enti costituenti o partecipanti;

b) ai sensi dell'art. 5 bis dello Statuto Sociale (Controllo Analogo), "in quanto strumento esecutivo della Regione e degli altri enti costituenti o partecipanti, la Società è soggetta al controllo analogo della Regione Piemonte ai sensi delle disposizioni vigenti approvate con D. Lgs. 175/2016 e s.m.i, e riceve l'affidamento diretto delle attività che costituiscono l'oggetto sociale mediante apposite convenzioni, conformi, nei rapporti con la Regione, ad uno schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Regionale";

c) ai sensi dell'art. 2, comma 4 della predetta legge regionale ed in attuazione della D.G.R. n. 2-13588 del 22 marzo 2010, la Regione e Finpiemonte in data 2 aprile 2010 (rep. 15263) hanno sottoscritto la "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." (nel seguito Convenzione Quadro), successivamente integrata con D.G.R. n. 17-2516 del 30 novembre 2015 (rep. 105), che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto di affidamento e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente contratto;

d) con D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017 la Giunta della Regione Piemonte ha approvato le nuove "Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di *in house providing strumentale*", che disciplina, tra l'altro, le modalità di affidamento in house;

e) la Regione Piemonte ha presentato ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs.

	50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 7/2017, domanda di iscrizione di	
	Finpiemonte nell'elenco delle società in house (Protocollo Anac 0010444 del	
	02/02/2018);	
	f) la verifica, secondo le modalità di cui al punto 6. delle Linee guida	
	ANAC n. 7/2017, dei requisiti di Finpiemonte S.p.A. previsti all'art. 5 del	
	Codice dei Contratti pubblici e agli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 19/08/2016, n.	
	175, si è conclusa con la Delibera ANAC n. 143 del 27 febbraio 2019 che ha	
	deliberato l'iscrizione della Regione Piemonte all'Elenco delle	
	amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n.	
	50/2016, in ragione degli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.;	
	g) con la D.G.R. n. 2-6472 del 16/02/2018 "Approvazione della	
	metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica relativa	
	agli affidamenti a Finpiemonte S.p.a. (art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016	
	e s.m.i.)" la Giunta regionale ha approvato una metodologia comune di	
	comparazione dei costi/corrispettivi preordinata alla valutazione di congruità	
	a cui dovranno attenersi le direzioni regionali affidanti negli affidamenti in	
	regime di "in house providing" a favore di Finpiemonte;	
	h) con la D.D. n. 43 del 27/02/2018 il Segretario generale ha adottato il	
	documento contenente la definizione dei parametri di confronto per la	
	valutazione della congruità dell'offerta economica relativa agli affidamenti a	
	Finpiemonte, in attuazione della D.G.R. n. 2-6472/2018;	
	i) la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13, "Interventi di sostegno	
	finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19",	
	prevede all'art. 22 la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto, a	
	favore delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, gestite in forma	

	imprenditoriale, colpite dall'attuale crisi economico-finanziaria (nel seguito	
	<i>Bonus Turismo ex LR 13/2020</i>). Le imprese destinatarie del bonus, sono	
	quelle incluse nell'allegato G della norma stessa (denominato <i>Allegato A</i>	
	<i>della L.R. 18/1999</i>);	
	l) ai sensi del comma 6 dell'art. 22 della legge regionale sopracitata,	
	Finpiemonte è individuata come soggetto gestore delle risorse;	
	m) con Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2020, n. 17-1792	
	sono state approvate le disposizioni attuative relative al <i>Bonus Turismo ex LR</i>	
	<i>13/2020</i> . In particolare, la Giunta Regionale ha disposto che:	
	siano messe a disposizione di Finpiemonte le risorse stanziare sul	
	capitolo 279950/2020 (fondo perduto) Missione 7, Programma 2;	
	l'elenco degli aventi diritto al Bonus una tantum è determinato dai dati	
	contenuti accedendo al servizio Piemonte Dati Turismo per l'invio dei dati	
	statistici dei movimenti dei clienti sul portale regionale dedicato;	
	Finpiemonte proceda all'erogazione del Bonus una tantum, nel rispetto	
	delle soglie economiche, in seguito alla presentazione di richiesta da parte	
	degli aventi diritto che avranno caricato i propri dati su piattaforma CSI	
	Findom secondo un processo di validazione automatico attuato mediante la	
	piattaforma stessa;	
	le richieste del Bonus una tantum possano avvenire, secondo la	
	procedura a sportello ex articolo 5 del dlgs 123/1998, fino ad esaurimento	
	delle risorse totali disponibili fino ad un massimo pari ad € 10.734.375 e,	
	comunque, non oltre il 31.10.2020;	
	di demandare alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio l'adozione	
	degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione.	

n) con Determinazione Dirigenziale n. 233 del 28/10/2020 è stata impegnata la somma di Euro 4.500.000 sul capitolo 279950 del Bilancio finanziario gestionale 2020, a favore di Finpiemonte.

o) con Determinazione Dirigenziale n. D.D. n. 365 del 21.12.2020 è stata impegnata una ulteriore somma di Euro 1.500.000 sul capitolo 286840 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022 a favore di Finpiemonte. Pertanto l'importo stanziato per il Bonus Turismo sul capitolo 279950 e sul capitolo 286840 risulta essere complessivamente pari ad Euro 6.000.000

p) con Determinazione Dirigenziale n. ____ del ____ è stato approvato lo schema d'affidamento_____.

Con il presente contratto, le Parti ritengono di disciplinare le attività che Finpiemonte dovrà svolgere nell'ambito della misura Bonus Turismo L.R. 13/2020, nel rispetto della D.G.R. n. 2-13588 del 22/03/2010, a seguito della quale la Regione e Finpiemonte in data 02/04/2010 hanno sottoscritto la Convenzione Quadro, successivamente integrata con D.G.R. n. 17-2516 del 30/11/2015, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto e cui si fa rinvio per tutto quanto non esplicitamente richiamato.

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto

1. La Regione affida a Finpiemonte le attività relative alla gestione del Bonus Turismo ex L.R. 13/2020, di cui alla L.R. 13/2020 e alla D.G.R. 31 luglio 2020, n. 17-1792, previste nell'offerta di servizio pervenuta agli atti del Settore Offerta Turistica a mezzo pec (prot. n. 11027 del 4.12.2020) e

dettagliate nell'art. 2 del presente contratto.

2. Il *Bonus Turismo ex L.R. 13/2020* prevede la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto a favore delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere, gestite in forma imprenditoriale, colpite dall'attuale crisi economico-finanziaria. La puntuale indicazione delle categorie beneficiarie dei contributi e gli importi spettanti a ciascuna di queste sono indicati nell'allegato G alla legge stessa (denominato Allegato A della legge regionale 18/1999).

3. I bonus una tantum a fondo perduto sono concessi al fine di sostenere la ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza da Covid-19, l'adeguamento dei locali, l'acquisto di materiali e attrezzature imposti dalle nuove esigenze e misure igienicosanitarie.

4. Le imprese devono risultare attive e aperte ai turisti, avere sede legale nella Regione Piemonte e risultare iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente e sostenere le spese di cui al comma 3 entro l'anno 2021

Art. 2 – Attività affidate a Finpiemonte

1. La Regione, ai fini della realizzazione dell'oggetto del presente contratto, affida a Finpiemonte le seguenti attività di:

a) supporto nella definizione della misura e dell'impostazione del flusso operativo, attraverso il quale viene fornito a Finpiemonte l'elenco dei beneficiari a cui erogare i contributi, con i relativi importi;

b) liquidazione degli aiuti e risoluzione delle problematiche operative connesse, gestione documentale e registrazione degli aiuti sul Registro

Nazionale (RNA);

c) controlli a campione in itinere ed ex-post e connessa gestione documentale, finalizzata alla verifica delle condizioni di ricevibilità del contributo, eventuale revoca degli aiuti ed azioni connesse al recupero degli indebiti, attraverso il monitoraggio periodico degli obblighi di restituzione delle somme indebitamente percepite e conseguente segnalazione delle posizioni inadempienti agli uffici regionali per l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639, mediante la società Soris S.p.a e denuncia per danno erariale alla Procura della Corte dei Conti, nei casi previsti dal d.lgs 26/08/2016 n. 174 (Codice di giustizia contabile), ai sensi degli artt. 52 e seguenti del predetto codice;

d) acquisizione e spedizione dei documenti e relativa gestione documentale;

e) comunicazione periodica alla Giunta regionale dell'importo erogato per le singole attività economiche;

f) servizio di informazione/assistenza utenza;

g) attività finanziaria e contabile, connessa ai fondi pubblici trasferiti.

2. Le attività dovranno essere espletate nel rispetto della normativa richiamata in premessa, nonché delle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 3 - Attività svolte dalla Regione Piemonte

1. Permangono in capo alla Regione, in linea generale, l'adozione degli atti su cui si basa la misura oggetto del presente affidamento, la definizione della dotazione finanziaria e l'attività di raccordo e coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle procedure attuative e in particolare le attività sotto elencate:

a) predisposizione degli atti amministrativi necessari per l'attuazione della misura;

b) la definizione di eventuale modulistica, in raccordo e coordinamento con Finpiemonte.

2. La Regione svolge le funzioni e le attività di vigilanza e controllo previste dagli articoli 11 e 28 della Convenzione Quadro; a tal fine Finpiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa all'attività affidata con il presente contratto, fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

Art. 4 – Fondo e Risorse

1. La Regione con l'art. 22 della L.R. 13/2020 ha stabilito che la dotazione finanziaria massima del Bonus Turismo è pari a Euro 10.734.375,00. Con determinazioni dirigenziali n. 233 del 28.10.2020 e n. 365 del 21.12.2020 è stato disposto di impegnare a favore di Finpiemonte per l'attuazione di quanto stabilito dalla citata normativa regionale, rispettivamente Euro 4.500.000 ed Euro 1.500.000 per un totale complessivo pari ad Euro 6.000.000

2. Nelle more della liquidazione delle risorse regionali di cui al precedente comma 1, a partire dal giorno 7/8/2020 Finpiemonte ha provveduto ad erogare i contributi a fondo perduto richiesti dai beneficiari, anticipando risorse per € 4.500.000, attinte nell'ambito delle disponibilità liquide dei fondi regionali in gestione (in particolare dalle risorse previste per l'erogazione dei bonus una tantum a fondo perduto, previsti agli articoli 3 e 4 della L.R. 12/2020).

3. Con determinazione n. 233 si è impegnata la somma di Euro 4.500.000 sul

capitolo 279950 del Bilancio 2020, a favore di Finpiemonte quale dotazione

iniziale finalizzata all'erogazione del Bonus Turismo ex L.R. 13/2020 e, di conseguenza, al ripristino delle risorse anticipate, di cui comma precedente.

4. Le ulteriori risorse, pari ad Euro 1.500.000 impegnate con determinazione n. 365 del 21.12.2020 saranno trasferite a Finpiemonte su specifica richiesta, a fronte di effettive esigenze operative e compatibilmente con le disponibilità finanziarie degli uffici di Tesoreria regionale.

5. Per quanto riguarda l'amministrazione, la gestione finanziaria dei fondi e quant'altro non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 5 – Durata

1. Il presente contratto ha efficacia dal giorno della sottoscrizione e fino al 31/12/2022.

2. In caso di necessità potranno essere concordate tra le Parti eventuali proroghe mediante provvedimento dirigenziale, nel quale verrà stabilito il nuovo termine di scadenza, senza modifica del presente contratto.

Art. 6 – Modalità di svolgimento dell'affidamento – Norma di Rinvio

1. La Regione Piemonte esercita il controllo analogo sull'attività di Finpiemonte nel rispetto di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2-6001 del 01/12/2017 con la quale la Giunta regionale ha approvato le nuove linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “in house providing” strumentale, nonché la vigilanza sull'affidamento regolamentato dal presente contratto anche in conformità alla normativa generale e speciale di riferimento.

2. Finpiemonte è altresì tenuta ad attenersi alla normativa vigente in

materia di archiviazione, conservazione e scarto dei documenti.

3. La Direzione Cultura, Turismo e Commercio si impegna a fornire a Finpiemonte gli orientamenti, le interpretazioni, le circolari elaborate dalla Regione, attinenti alle materie oggetto di affidamento. Finpiemonte dovrà, in ogni caso, dare applicazione alla normativa primaria e secondaria (afferente le materie di cui sopra od altre materie) che entrerà in vigore successivamente alla data di sottoscrizione del presente contratto e la cui applicazione risulti obbligatoria in riferimento alle attività e funzioni oggetto del presente affidamento.

4. Il presente contratto potrà essere oggetto di modifiche ed integrazioni in conseguenza dell'attuazione degli indirizzi sul controllo analogo, indicati al comma 1.

Art. 7 – Costi delle attività – Corrispettivo

1. La Regione, per l'affidamento in oggetto, corrisponderà a Finpiemonte un corrispettivo determinato sulla base della metodologia per la valutazione della congruità dell'offerta economica richiamata nelle premesse.

2. Le attività sono dettagliate nell'offerta di servizio, pervenuta agli atti della Direzione Cultura, Turismo e Commercio (a mezzo pec con protocollo n.11027 del 4.12.2020). Gli oneri complessivi della Misura assommano ad Euro 33.963 (oltre Iva 22%, per complessivi Euro 41.435).

3. Così come dettagliato nell'offerta di servizio, il costo complessivo è ripartito nel seguente modo:

a) per **l'annualità 2020** in euro 26.944 (oltre Iva) per complessivi euro 32.872 (iva inclusa);

b) per **l'annualità 2021** in euro 6.421 (oltre Iva) per complessivi euro

condizioni di affidamento delle attività medesime.

2. Le modifiche e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto del presente contratto né deroga alla durata di quest'ultimo.

3. Eventuali cambiamenti intervenuti dopo la stipula del presente contratto e che non modificano nella sostanza i contenuti dello stesso, potranno essere concordati tra le Parti mediante scambio di note scritte.

Art. 9 – Revoca del contratto

1. L'affidamento in oggetto potrà essere revocato da parte della Regione per sopravvenute gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, salvo il riconoscimento di equo indennizzo nei confronti di Finpiemonte nel caso in cui la revoca non sia resa necessaria da normativa sopravvenuta.

Art. 10 – Risoluzione del contratto

1. Fatta salva la revoca di cui al precedente articolo, il presente contratto si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi, ripetute e rilevanti inadempienze rispetto agli impegni assunti nello stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

2. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Finpiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento entro un termine che verrà concordato tra le Parti. A seguito della predetta contestazione, Finpiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

3. Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Finpiemonte non elimini entro il termine convenuto le cause

dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e
soddisfacenti i motivi addotti nelle controdeduzioni, può essere richiesta la
risoluzione del contratto.

Art. 11 – Trattamento dei dati personali

1. La Regione Piemonte e Finpiemonte si riconoscono, ai sensi del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati,
di seguito: GDPR), e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), come novellato dal D. Lgs. 101/2018, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) 2016/679, entrambi Titolari del trattamento dei dati personali, effettuati
con o senza l'ausilio di processi automatizzati, necessari al fine di adempiere
agli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del
rapporto instaurato con il presente atto.

2. Ciascun titolare è autonomo e risponde dei trattamenti che gestisce
direttamente e rispetto ai quali ha un potere di controllo sulla struttura e sulle
attrezzature, anche informatiche, di cui si avvale nel trattamento stesso. Ogni
titolare deve provvedere autonomamente, tra l'altro, a fornire l'informativa
sul trattamento dei dati personali agli interessati per quanto concerne i propri
trattamenti.

3. Per quanto concerne il trattamento da parte della Regione Piemonte di
dati personali riferiti a persone fisiche di Finpiemonte (necessari per la stipula
del presente contratto o per altri fini), ai sensi dell'art. 13 del Regolamento

UE 2016/679 sopra citato (GDPR), i dati personali sono raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al contratto ed al procedimento amministrativo nell'ambito del quale vengono acquisiti dalla Direzione Cultura, Turismo e Commercio. Il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali previste. Il conferimento dei dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto. Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (data protection officer = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it.

4. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il responsabile pro tempore della Direzione Cultura, Turismo e Commercio - Settore Offerta Turistica. I dati personali sopra citati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati. I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (D. Lgs. 281/1999 e s.m.i.). I dati personali sono conservati, per il periodo stabilito nel piano di fascicolazione e conservazione della Regione Piemonte. I dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra Europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali

automatizzati compresa la profilazione. I dati personali potranno essere comunicati ad altre strutture regionali interessate, in particolare la Direzione della Giunta regionale, Settore Indirizzi e controlli Società Partecipate e Settore Contratti - persone giuridiche - espropri - usi civici, nonché ad altri soggetti od Autorità nei casi previsti dalla legge. Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

5. Per quanto concerne il trattamento, da parte di Finpiemonte, di dati personali riferiti alle persone fisiche della Regione, inerenti la stipula del contratto, si rinvia all'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicati sul sito web di Finpiemonte S.p.A.

Art. 12 – Rinvio

1. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni della Convenzione Quadro.

Art. 13 – Repertoriatura e registrazione in caso d'uso

1. Il presente contratto è soggetto a repertoriatura presso il settore regionale competente ed al pagamento dell'imposta di bollo ai sensi del

D.P.R. n. 642 del 26/10/1972. L'imposta è a carico di Finpiemonte ed è dovuta nella misura e secondo le modalità previste dalla normativa di legge vigente, su carta uso bollo - per esemplare firmato in originale e per copia conforme - compresi eventuali allegati, salve le deroghe di legge. Il contrassegno attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per il presente contratto è apposto su una copia cartacea dello stesso e dei suoi allegati, conservata agli atti del Settore Contratti, persone giuridiche, espropri, usi civici.

2. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26/4/1986. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne chiede la registrazione.

Art. 14 – Codice di comportamento

1. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare gli obblighi di condotta definiti dal Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-602 del 24/11/2014, che si richiama per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegato alla stessa.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Codice citato al comma 1, esso, oltre ai dipendenti della Giunta Regionale, si applica anche ai consulenti, ai collaboratori esterni, ai prestatori d'opera, ai professionisti e ai fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, per quanto compatibile.

3. La violazione degli obblighi derivanti dal Codice è causa di risoluzione della presente convenzione, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

Art. 15 – Foro Competente

1. Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Letto, approvato e sottoscritto,

Regione Piemonte

Il Dirigente pro-tempore del Settore Offerta Turistica della Direzione regionale Cultura Turismo e Commercio

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Finpiemonte S.p.A.

Il Direttore Generale

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82